

Recupero dei residui crediti mediante accodamento, oltre le scadenze naturali dei piani di ammortamento, di quote parzialmente o totalmente insolte, a fronte di prestiti estinguibili dietro cessione del quinto delle pensioni (cd. "accodamento")

Gentile Cliente,

con la presente desideriamo ricordarLe che, nel corso dell'ammortamento dei finanziamenti estinguibili dietro cessione del quinto della pensione, la trattenuta mensile contrattualmente pattuita a favore degli intermediari finanziari cessionari può essere ridotta o azzerata, in ragione della capienza della provvista che può subire variazioni a diverso titolo.

Come già indicato anche nelle Sue condizioni generali di contratto, trattandosi di una cessione *pro solvendo* del quinto della pensione/stipendio, il cliente, nella sua qualità di coobbligato solidale, in caso di insoluti, dovrà provvedere ad integrare la quota parte di rata non versata all'intermediario finanziario.

Per quanto sopra INPS, con nota n. 5301 del 12 agosto 2015, ha dato avvio dal 1° settembre 2015 alla realizzazione di una nuova funzione procedurale chiamata "accodamento" preordinata al recupero, senza soluzione di continuità dei piani di ammortamento, dei residui crediti oltre la scadenza naturale dei contratti .

Tale procedura Le permetterà di rimborsare le rate mancanti alla scadenza del regolare piano di ammortamento, non determinando quindi, nell'immediato, addebiti superiori rispetto alla rata mensile che dovesse residuare, il tutto secondo le condizioni come di seguito meglio specificate.

La predetta procedura è fruibile esclusivamente per i contratti di cessione del quinto della pensione della Gestione Privata. Restano pertanto esclusi, in detta fase, i piani facenti capo alla Gestione Dipendenti Pubblici e alla Gestione Spettacolo.

Nell'ambito della Gestione privata potranno essere oggetto di recupero in "accodamento" i piani futuri, nonché i piani in essere all'atto della messa in esercizio della relativa funzione, restando esclusi i piani oramai estinti alla stessa data.

Non possono essere, altresì, oggetto di accodamento le rate di inizio piano dei "rinnovi", le quali dovranno continuare ad essere compensate direttamente tra le parti contraenti.

L'accodamento degli importi residui alla scadenza naturale dell'ammortamento, in via generale, è consentito:

- in presenza di formale consenso del pensionato, contenuto nelle condizioni generali di contratto o in un modulo separato appositamente sottoscritto dal cliente che l'Intermediario finanziario avrà fornito;
- per un importo mensile pari alla rata contrattualmente pattuita, nel limite del quinto cedibile e con la salvaguardia del trattamento minimo di legge;
- nel limite massimo di 18 rate mensili aggiuntive;
- in assenza di azioni di recupero giudiziale e stragiudiziale del credito da parte della società finanziaria nei confronti del pensionato per le rate parzialmente o totalmente insolte insorte sia durante l'ammortamento del piano originario, sia in costanza di accodamento;
- in assenza di versamenti spontanei da parte del Cliente.

In presenza dei suddetti presupposti, l'accodamento delle rate parzialmente o totalmente insolute alla scadenza naturale del piano originario, in virtù di quanto indicato nelle condizioni generali di contratto o nel modulo da Lei sottoscritto, verrà effettuato da INPS senza soluzione di continuità delle trattenute sul trattamento pensionistico dell'interessato.

Le somme residue eventualmente non recuperate da BNL Finance al termine del suddetto periodo di accodamento dovranno essere gestite esclusivamente tra le parti contraenti, così come eventuali importi aggiuntivi rispetto al residuo credito risultante alla scadenza naturale del contratto.

Durante la fase di accodamento non sarà possibile il rilascio della quota cedibile ai fini del rinnovo del contratto di finanziamento. Pertanto, per procedere all'attivazione di un nuovo contratto di cessione del quinto della pensione, sarà necessario attendere la fine dell'accodamento medesimo.

Ai sensi della richiamata procedura INPS, il recupero sulla pensione con la modalità dell' accodamento potrà essere interrotto per le seguenti motivazioni:

- Estinzione anticipata del debito
- Eliminazione della pensione per altre cause.

INPS, nella propria nota, ha specificato che nella prima fase del rilascio della funzione di accodamento non è prevista la revoca dello stesso da parte di uno o di entrambi i contraenti.

*** **

Qualora dunque Lei fosse un pensionato INPS (gestione privata) che ha maturato o maturerà degli insoluti, qualora Lei ricadesse nell'applicazione della procedura di accodamento descritta e qualora la possibilità di accodare sia già contemplata nelle condizioni generali del contratto da Lei sottoscritto ovvero sia indicata nel modulo che la Società ha provveduto o provvederà a farLe sottoscrivere, le quote insolute saranno accodate al termine del piano di ammortamento ai fini della regolarizzazione della pratica, per un periodo massimo di diciotto mesi, così evitandoLe l'onere di dover corrispondere mensilmente un importo ulteriore a quello trattenuto a copertura della variazione occorsa.

Nel caso in cui avesse bisogno di ricevere maggiori informazioni ovvero avesse la necessità di verificare la sussistenza per la Sua specifica situazione delle condizioni richieste per poter fruire della procedura di accodamento, La invitiamo a contattare l'Help Desk Clienti al numero verde 800.92.93.99 (dal lunedì al venerdì dalla ore 09.00 alle ore 18.00).